



# COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 4^ SETTORE - SERVIZI DEL PERSONALE - DEMOGRAFICI - FARMACIE

Determinazione nr.	22/15
Del	26/01/2023

**OGGETTO: Assenze per malattia dipendenti comunali mesi di Novembre e Dicembre 2022. Decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge il 06/08/08 L. 133.**

L'anno 2023 il giorno ventisei del mese di Gennaio

### IL RESPONSABILE 4^ SETTORE - SERVIZI DEL PERSONALE - DEMOGRAFICI - FARMACIE

**Acquisiti** i dati inerenti i giorni di assenza per malattia effettuati dai dipendenti comunali nei mesi di Novembre e Dicembre 2023;

**Visto** l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge il 06/08/08 L.133, che testualmente recita: "per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/30/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salva vita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa";

**Ritenuto** che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

**Preso atto** che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

**Richiamato** l'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita " 1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e' computabile ai fini del periodo di comparto....."

**Ritenuto**, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n.165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in

relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;

b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;

c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;

d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;

e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contratti del suo rapporto di lavoro;

**Atteso** che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazione lavoro notturno, festivo e festivo – notturno);

**Che** tra le voci retributive assoggettabili a decurtazione, così come chiarito dal D.F.P. con la circolare n. 7/2008, non vanno ricompresi tutti quei compensi per l'incentivazione della produttività legati ai risultati effettivamente conseguiti non avendo la norma citata voluto introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio e, pertanto, la retribuzione di risultato per i responsabili di posizione organizzative, dirigenti e alte professionalità, i compensi per la produttività e il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17 comma 2, lett. a) e h) del CCNL dell'1.4.1999 e art. 18 del CCNL dell'1.4.1999 come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, i compensi finalizzati alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 e dall'art. 54 del CCNL 14/9/2000;

**Dato atto** che le assenze per malattia dei dipendenti, di cui alla tabella allegata, non rientrano in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge il 06/08/08 L.133, per cui occorre procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza di ogni periodo;

**Vista** l'attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal Responsabile del settore Finanza e contabilità;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15-04-2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023;

**Visto** il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;

**Visto** il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

**Visto** il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo settore;

P.Q.S.

## D E T E R M I N A

1- Di dare atto che per effetto dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge il 06/08/08 L.133, le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata

effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo- notturno);

2- Di decurtare il trattamento economico accessorio dei dipendenti indicati nel prospetto allegato (A) tenuto conto di giorni di assenza per malattia registrati e per gli importi individualmente indicati in detto allegato, relativamente al mese di Novembre e Dicembre 2022, per un importo totale pari ad € 145,81;

3- Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del settore finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

4- Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;

5- Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.

#### Estremi Impegni

Esercizio	Cap. P.E.G.	Sub.a	Fornitore	CIG	Importo

#### Estremi Accertamenti

Esercizio	Cap PEG	Sub a	Versante	Importo

Il Responsabile  
Centogambe Dina